



Decreto n° 0249 / Pres.

Trieste, 17 dicembre 2013

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 AGOSTO 2002, N. 0241/PRES (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TITOLO VIII DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2002, N. 2, CONCERNENTE LE PROFESSIONI TURISTICHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 138 DELLA LEGGE REGIONALE 2/2002).

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 17/12/2013

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 17/12/2013

DANIELE BERTUZZI

in data 17/12/2013

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modificazioni ed integrazioni, recante al Titolo VIII, Capo IV, la disciplina della professione turistica del maestro di sci;

Visti in particolare, gli articoli 131 e seguenti della legge regionale 2/2002 che definiscono l'esercizio della professione turistica di maestro di sci, subordinando la stessa all'iscrizione al relativo albo professionale previo conseguimento dell'abilitazione tecnica mediante la frequenza di corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami finali innanzi ad una Commissione esaminatrice, e che riconoscono, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia;

Visto in particolare l'articolo 134, comma 1, della sopracitata legge regionale ai sensi del quale, ai fini dell'esercizio coordinato delle attività di insegnamento delle tecniche sciistiche, e' autorizzata l'apertura di scuole di sci;

Visto in particolare l'articolo 134, comma 2, della sopracitata legge regionale il quale prevede che la scuola di sci autorizzata viene iscritta nell'elenco regionale delle scuole di sci, tenuto dal Collegio dei maestri di sci, nonché che l'iscrizione nell'elenco regionale autorizza l'uso della denominazione "Scuola di sci autorizzata del Friuli Venezia Giulia";

Richiamato il regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 131 e seguenti della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, emanato con proprio decreto 9 agosto 2002, n. 0241/Pres. recante "Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 138 della legge regionale 2/2002";

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al regolamento di esecuzione emanato con proprio decreto n. 0241/Pres./2002, in particolare con riferimento ai requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura della scuola di sci di cui all'articolo 134 della legge regionale 2/2002, nonché alle modalità di presentazione della relativa domanda, agli obblighi posti in capo alla scuola medesima e alle cause di revoca dell'autorizzazione concessa;

Visto il testo del "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0241/Pres (Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 138 della legge regionale 2/2002)";

Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento sulla base delle citate disposizioni normative;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2334 del 6 dicembre 2013;

Decreta

1. E' emanato il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0241/Pres (Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 138 della legge regionale 2/2002)" nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione;

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.